

Codice DB1015

D.D. 27 dicembre 2012, n. 948

Parere, ai sensi l'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, circa il contestuale rinnovo/regolarizzazione del titolo di concessione per le grandi derivazioni e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal torrente Pellice a valle della sezione di Luserna San Giovanni (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, fatta salva l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste dalle legge vigenti, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, parere favorevole al rinnovo/regolarizzazione contestuale dei titoli di concessione per le grandi derivazioni dal torrente Pellice e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal torrente medesimo a valle della sezione di Luserna San Giovanni con le portate massime e per gli usi di cui all'allegato elenco - parte integrante della presente determinazione - nel rispetto del deflusso minimo vitale di base esplicitato a condizione che i relativi disciplinari di concessione contengano:

a) in generale:

- la data di scadenza delle concessioni uguale per tutte le derivazioni, da identificarsi conteggiando il periodo massimo di quarant'anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo;
- il valore massimo della portata derivabile, quantificata a norma delle linee guida regionali, modulata durante il periodo irriguo;
- il valore massimo della portata derivabile al di fuori del periodo irriguo;
- il valore della superficie "irrigabile consortile" e della superficie irrigata convenzionale consortile" che rappresenta la superficie ordinariamente irrigata ogni anno, in ogni caso non eccedente il valore dell'80% della superficie irrigabile;
- il valore del deflusso minimo vitale (DMV) di "base" a valle delle singole prese, specificando che il medesimo potrà essere aumentato in seguito alla definizione dei fattori correttivi ambientali e del fattore di modulazione temporale secondo le previsioni dell'articolo 5 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";
- la richiesta di dotare le opere di prelievo dai corpi idrici naturali, ovvero dalle infrastrutture di restituzione delle superiori derivazioni, di dispositivi atti a modulare le portate destinate alla fornitura di acqua ai compresori irrigui, da collocare a monte dei dispositivi di misura delle portate derivate;
- la previsione dell'obbligo di reimmettere nel torrente Pellice attraverso il primo scaricatore disponibile le portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima di concessione irrigua e,

durante la stagione invernale, rispetto a quelle derivate per l'alimentazione delle forze motrici autorizzate, fatta salva la possibilità di alimentare le parti restanti dei canali con le portate autorizzate per uso civile;

- l'obbligo di installazione dei dispositivi per la misura e registrazione delle portate derivate e restituite come stabilito dall'articolo 6 del Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;

- il programma di riduzione delle portate concesse in presenza di criticità idrologiche di magra estiva, nelle more della redazione di una regola operativa di riparto, secondo gradini decrescenti pari al 10% del fabbisogno lordo massimo complessivo da determinarsi, a cura dell'Autorità concedente, in base alle informazioni sugli ordinamenti colturali irrigui praticati nella annata agraria forniti dai Consorzi ovvero desunti dai catasti consortili informatizzati, prevedendo una riduzione raddoppiata con riferimento alla dotazione lorda relativa alla porzione di area irrigata eccedente la superficie storica del comprensorio per le utenze che hanno aumentato la superficie d'irrigazione rispetto ai valori specificati in formali provvedimenti di concessione o di riconoscimento;

- i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per uso di acqua pubblica;

- la specificazione che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua idonei a migliorare significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua.

b) con riferimento alle derivazioni seguenti si chiede che si provveda al cambio di titolarità delle concessioni dai Comuni ai Consorzi per le seguenti utenze:

- dal Comune di Bricherasio verso il Consorzio irriguo Canale Pellice;
- dal Comune di Campiglione Fenile al Consorzio irriguo di Campiglione;
- dal Comune di Cavour al Consorzio irriguo Bedale di Cavour.

c) con riferimento all'opera di presa del canale di Bibiana, la cui realizzazione era stata autorizzata dalla Provincia di Torino con la determinazione dirigenziale 120 - 6662/2010 del 15 febbraio 2010 sia verificato che le caratteristiche tecniche della scala di risalita risultino idonee ad assicurare un'efficace rimonta della fauna ittica e a garantire il rilascio del Deflusso Minimo Vitale;

La presente determinazione sarà trasmessa alla Provincia di Torino e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Paolo Mancin